

VADEMECUM

PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

a cura della GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI

L'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo disposto con il Decreto Dirigenziale del 17.4.2003, per l'anno scolastico 2003/2004, ripropone il nostro progetto di fornire alle migliaia di docenti precari, un vademecum che costituisca una guida utile per potersi orientare non solo nelle procedure amministrative che gestiscono le graduatorie permanenti e d'istituto opportunamente mutate con i chiarimenti ministeriali intervenuti nel corso del tempo,, ma che fornisca anche un quadro riepilogativo di tutti gli istituti normativi e giuridici che riguardano i precari. nti, sia per avere a disposizione un quadro complessivo della normativa di riferimento.

Affronteremo specifici argomenti, ad iniziare dalle procedure previste dal D.D.G. del 17.4.2003.

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI E PROCEDURE CORRELATE

La legge 124/99 ha modificato l'art. 401 del testo unico 297/94, trasformando le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti . Ai sensi della legge 333 del 20.8.2001 tali graduatorie verranno aggiornate, ogni anno, con le modalità definite da apposito Regolamento e da decreto del dirigente generale (D.D.G.) del Ministero dell'istruzione.

Le graduatorie permanenti esplicano le seguenti funzioni:

- 1) individuazione dei destinatari dell'immissione nei ruoli sul 50% dei posti disponibili per ciascun posto e classe di concorso, essendo il restante 50% destinato all'immissione nei ruoli degli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami;
- 2) individuazione dei destinatari delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche;

- 3) determinazione della I fascia delle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze di competenza dei Dirigenti scolastici, in base alle sedi scolastiche indicate dagli interessati con la compilazione del modello 3.

Ne consegue che la compilazione delle graduatorie permanenti entro i termini previsti, assume un'importanza strategica sia per il buon inizio dell'anno scolastico che per l'individuazione dei destinatari dell'immissione nei ruoli e delle supplenze.

N.B. I docenti che hanno rinunciato alla nomina in ruolo nell'anno precedente possono partecipare alla procedura concorsuale per la stessa classe di concorso o posto solo per una provincia diversa da quella in cui erano inseriti. (FAQ n. 17 sito ministeriale).

Parimenti coloro che sono stati immessi in ruolo per una determinata classe di concorso in una provincia, mantengono il diritto alla permanenza in graduatoria nella seconda provincia. A questo punto si richiama la disposizione di cui all'art. 1 comma 8 della legge 124/99: "La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita."

Non possono essere accolte le domande di nuovo inserimento su posto comune per la medesima classe di concorso per la quale i docenti sono stati nominati in ruolo sul sostegno, nell'ambito della stessa provincia, in quanto tali docenti sono già titolari della stessa classe di concorso o posto di insegnamento per i quali sono stati nominati in ruolo sul sostegno (FAQ n. 18)

Composizione delle graduatorie permanenti

Le graduatorie sono formate da 3 distinte fasce, nelle quali sono stati inseriti gli aspiranti ordinati in base ai punteggi complessivi ed alle precedenza spettanti, e precisamente:

- 1) FASCIA 1: aspiranti già inclusi nei precedenti concorsi per soli titoli (doppio canale) anche in due province, per essere in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e di un servizio di 360 giorni alla data del 13.5.1996;
- 2) FASCIA 2: aspiranti in possesso alla data del 25.5.1999 dell'abilitazione o dell'idoneità e di un servizio di 360 giorni nel periodo dal 1° settembre 1995 al 25.5.1999;
- 3) FASCIA 3: in base al primo aggiornamento delle graduatorie permanenti effettuato ai sensi del D.M. 146/2000, ed al successivo aggiornamento per effetto del D.D.G. che ha definito le graduatorie per l'a.s. 2002/2003, la terza fascia, allo stato attuale, comprese gli aspiranti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali per esami e cattedre, o per la partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/99 (OO.MM.: 153/99; 33/2000; 1/2001), o per il superamento delle scuole di specializzazione universitarie S.S.I.S., ovvero per titoli abilitanti conseguiti all'estero e riconosciuti dal MIUR.

Le prime due fasce sono ad esaurimento, nel senso che non è più possibile richiedere nuove inclusioni, ma solo l'aggiornamento dei titoli da parte di chi vi è già inserito, ovvero il trasferimento tra una provincia e l'altra. E' possibile, invece, chiedere il nuovo inserimento in terza fa-

scia da parte di chi ha i requisiti di seguito descritti e riportati nel D.D. 12.2.2002. In sintesi, ogni anno viene emanato un decreto direttoriale con il quale si dispone per:

N.B. Il Ministero con nota 23 maggio 2002, ha fornito una risposta in merito ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'ammissibilità delle domande di iscrizione nelle graduatorie permanenti del personale docente presentate dai candidati idonei o abilitati in esito a procedure concorsuali bandite anteriormente al 1999, che si riporta integralmente ;" ...a seguito di un ulteriore riesame delle disposizioni che regolano la materia, ed in particolare dell'art. 2, comma 1, della legge n. 333/2001, che, nella sua generica formulazione, sembra ampliare la platea dei destinatari, originariamente limitata, ai sensi dell'art. 1, 6° comma, della legge n. 124/99 agli idonei e abilitati "dell'ultimo concorso regionale", estendendola a tutti gli idonei dei concorsi a cattedre, il Ministero ha ritenuto di consentire l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di questi ultimi, a prescindere dal momento di acquisizione del titolo".

Ne consegue che il Ministero ha inteso non accogliere l'inserimento in graduatoria dei docenti abilitati nelle sessioni riservate indette antecedentemente alla legge 124/99.

Graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003/2004

In data 17.4.2003, è stato emanato il D.D.G. per la presentazione delle domande per poter chiedere il nuovo inserimento, ovvero l'aggiornamento e/o il trasferimento, nelle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo e le supplenze del personale docente ed educativo, per l'anno scolastico 2003/2004.

Prima di passare all' approfondimento delle diverse procedure, esaminiamo le

PRINCIPALI NOVITA'.

1) Presentazione delle domande.

Le domande di nuova inclusione e di aggiornamento e/o di trasferimento, vanno presentate **entro il 17 maggio 2003**, (30 giorni decorrenti da quello di emanazione del D.D.G. pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito del MIUR (WWW.istruzione.it) e sulla rete Intranet, senza attenderne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Le domande vanno spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presentate a mano, al Centro per i servizi amministrativi (C.S.A.) del capoluogo della provincia richiesta.

Come già è avvenuto lo scorso anno, la compilazione del modello assume valore di dichiarazione personale resa con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Pertanto, non è necessario allegare alcuna documentazione, ad eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media.

2) Presentazione delle domande tramite la rete internet

Esclusivamente per gli aspiranti già inclusi in graduatoria, è possibile comunicare tutti i dati relativi a titoli, servizi, sedi scolastiche scelte per le graduatorie d'istituto, di cui si chiede l'aggiornamento e/o il trasferimento in altra provincia, utilizzando un'apposita funzione (graduatorie permanenti on line), disponibile sul sito internet del MIUR, sino a 25 giorni successivi all'emanazione del decreto (12.5.2003).

L'utilizzo del sistema informativo, produce la stampa del modello 1/S e/o del modello 3, che riproducono i dati inseriti.

I modelli in questione, una volta sottoscritti, dovranno essere inviati al C.S.A. per la necessaria convalida, con le modalità indicate in precedenza. In caso di difformità tra i dati contenuti sul sistema informativo e quelli riportati sui modelli cartacei presentati dall'interessato, si terrà conto solo di quest'ultimi.

3) Valutazione dei titoli

Abilitazioni: con il D.M. n. 40 del 16.4.2003 in allegato al citato D.D.G., sono state apportate delle variazioni alla precedente tabella di valutazione dei titoli validi, esclusivamente, per gli aspiranti inclusi, o che si includono, nella terza fascia delle graduatorie permanenti. (Tabella A1).

Per gli aspiranti collocati nelle prime due fasce di graduatoria, continua a trovare applicazione la Tabella A di valutazione già approvata con D.M. n. 11 del 12.2.2002, alla quale non sono state apportate variazioni.

Per il personale docente di strumento musicale, continua ad applicarsi la tabella di cui all'allegato B.

Le novità introdotte dalla tabella A/1 per i soli aspiranti inclusi in III fascia, riguardano soprattutto il punteggio per le abilitazioni, in tali termini sostanziali:

- per le abilitazioni, o idoneità, comunque conseguite (concorsi per esami e titoli - sessioni riservate conseguite ai sensi della legge 124/99 - scuole di specializzazione S.S.I.S - titoli conseguiti all'estero riconosciuti dal MIUR - diploma di didattica della musica avente valore abilitante - laurea in Scienze della formazione primaria), oltre al punteggio che deriva dal voto conseguito espresso in centesimi, vanno attribuiti punti 18;
- gli aspiranti che si sono abilitati presso le S.S.I.S., hanno diritto ad una delle due opzioni:
 - a) attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 30 per la classe per la quale hanno conseguito la specializzazione, senza poter cumulare il punteggio per la prestazione del servizio di insegnamento eventualmente prestato, sulla stessa classe di concorso, durante la durata convenzionale (2 anni accademici) del corso di specializzazione;

- b) punteggio aggiuntivo di 18 punti, avendo diritto, in questo caso, alla valutazione del servizio di insegnamento eventualmente prestato durante la durata convenzionale della S.S.I.S..

Sarà l'aspirante a decidere, in base alla situazione che gli è più favorevole. Si tenga presente che il punteggio aggiuntivo di punti 30, va attribuito solo alla/e abilitazione/i conseguita/e e certificata/e dalla S.S.I.S. e non alle abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39 del 30.1.1998. Per le classi dichiarate corrispondenti, spettano punti 18 aggiuntivi.

N.B. Nella FAQ n. 4 il Ministero ha chiarito anche che per distinguere l'abilitazione per la quale ha diritto all'attribuzione di 30 punti aggiuntivi, da quelle corrispondenti ai sensi della tab. A/2 annessa al D.M. n. 39/1998 e dall'All. 2 del D.M. n. 354/1998, che non danno luogo all'attribuzione di alcun punteggio aggiuntivo, deve, per le abilitazioni effettivamente e specificatamente conseguite, barrare l'apposita casella contrassegnata S.S.I.S. mentre, per le abilitazioni corrispondenti, l'aspirante non deve barrare alcuna casella, ma indicare sinteticamente, nelle righe predisposte per le dichiarazioni: "abilitazione corrispondente".

Altri titoli: vengono attribuiti, nel limite complessivo dei 30 punti previsti per la valutazione degli altri titoli previsti dalla tabella A/1 di valutazione, punti 2 per ogni anno di durata legale del corso per il conseguimento del dottorato di ricerca, avendo sostenuto l'esame finale.

Titoli di studio abilitanti: per effetto della legge 168/2002, possono essere inclusi nelle graduatorie 31/A e 32/A (educazione musicale, rispettivamente, negli istituti superiori e nella scuola media), gli aspiranti in possesso del diploma di didattica della musica che, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e del diploma di conservatorio, ha assunto valore abilitante.

Per effetto della legge 25.9.2002, le lauree in Scienze della formazione primaria assumono valore abilitante, e consentono l'accesso diretto alle graduatorie di scuola primaria (materna o elementare, a seconda della sezione cui si riferisce la laurea). A tale scopo, la tabella di valutazione dei titoli sarà integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea.

Domande di nuova inclusione

Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia gli aspiranti che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande (17 maggio), siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:

- idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
- idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

- abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);
- idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994;
- diploma di didattica della musica, conseguito con il possesso del diploma di istruzione di II grado e del diploma di Conservatorio, avente valore abilitante, per effetto di quanto detto in precedenza;
- laurea in scienze della formazione primaria (indirizzi di scuola materna e di scuola elementare), che ha acquistato valore abilitante, per effetto della legge 25.9.2002 .

L'iscrizione in graduatoria può avvenire sia ai fini dell'assunzione in ruolo, che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione.

A tale scopo va barrata l'apposita casella sul modulo-domanda.

Domande di aggiornamento delle graduatorie permanenti

Coloro che sono già inseriti nelle precedenti graduatorie permanenti, possono:

- a) aggiornare il punteggio con la presentazione di nuovi titoli, ovvero di titoli non valutati in precedenza;
- b) non presentare alcuna domanda. In tal caso si mantiene con il medesimo punteggio, l'iscrizione nella graduatoria permanente. Per mantenere il diritto ad usufruire della riserva di posti, è comunque necessario compilare la domanda barrando l'apposita casella. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio, derivante da situazione soggetta a modifica (lettere M, N O, R e S dei titoli di preferenza);
- c) trasferirsi in altra provincia, occupando la fascia di propria competenza ed aggiornando contemporaneamente il punteggio;
- d) chiedere nuove iscrizione per altre graduatorie permanenti. Chi è inserito in due province, in tal caso, deve richiedere la nuova iscrizione in una delle due province di inserimento. Chi è, invece, iscritto in una sola provincia, deve chiedere la nuova inclusione nella stessa provincia, per tutti i settori scolastici in cui ha titolo.

La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito.

APPROFONDIMENTI DELLA PROCEDURA

Punteggi da attribuire per i concorsi a cattedre per titoli ed esami

La tabella di valutazione attribuisce un punteggio da un minimo di 12 punti ad un massimo di 36, in base al voto riportato nell'abilitazione, rapportato su base 100. Ne consegue che, qualsiasi punteggio diversamente espresso per una determinata graduatoria concorsuale o riservata, va rapportato su base 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

I voti riportati nelle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/99, sono già riportati in centesimi, per cui non è necessario operare alcuna proporzione.

Il punteggio conseguito nelle citate sessioni riservate è, infatti, comprensivo del voto riportato nelle prove di esame (per la scuola elementare, anche del voto riportato nell'eventuale prova facoltativa di lingua), che non può essere superiore a 80/100, ed a cui si somma l'eventuale punteggio derivante dal servizio effettuato (1,8 per ogni anno nella scuola statale, e 0,9 per ogni anno effettuato nella scuola legalmente riconosciuta).

I punteggi finali relativi ai concorsi a cattedre per la scuola materna e per la scuola secondaria, sono già espressi su base 100, perché comprendono i voti riportati alle prove scritte ed orali (espressi in ottantesimi), più il punteggio per i titoli (espressi in ventesimi).

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'abilitazione, l'aspirante può avvalersi del miglior punteggio che consegue dal rapportare a 100, il punteggio complessivo delle sole prove di esame, con esclusione dei titoli.

N.B. Nella nota telefax del M.P.I. del 16.8.2000 prot. n. 5636 inviata in occasione dei concorsi ordinari, viene chiarito che la prova facoltativa di informatica non è computabile ai fini della proporzione per rapportare a 100 i soli voti delle prove sostenute

Per i concorsi della scuola elementare, a partire dall'anno 1994, i punteggi finali dei concorsi a cattedre per titoli ed esami sono su base 110, in quanto corrispondenti alla somma dei voti riportati alle prove scritte ed orali (espresse in ottantesimi), della prova facoltativa di lingua (espressa su base 10) che va in ogni caso computato anche se non richiesta, e dei titoli (espressi in ventesimi).

In alternativa, l'aspirante può chiedere la migliore valutazione che consegue dal rapportare su base 100, i soli voti riportati nelle prove scritte, orali e di lingua *anche se non sostenuta*, che devono essere indicati su base 88.

Riportiamo una tabella per la rapida individuazione del punteggio spettante per l'abilitazione in base ai diversi punteggi riportati nelle prove concorsuali.

TABELLA RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO

concorso elementare voto su base 88 (scritto+orale+ prova lingua)	concorso elementare voto su base 110 (scritto+orale+ lingua+titoli) scrscri	materna e secondaria voto su 80	voto rapportato su base 100	punteggio in grad.
	56		51	12
	57		52	12
	58		53	12
	da 59 a 59,90		54	12
	da 59,95 a 61		55	12
	da 61,05 a 62,10		56	12
	da 62,15 a 63,20		57	12
	da 63,25 a 64,30		58	12
	da 64,35 a 65,40		59	12
	da 65,45 a 66,50		60	15
	da 66,55 a 67,60		61	15
	da 67,65 a 68,70		62	15
	da 68,75 a 69,80		63	15
56	da 69,85 a 70,90		64	15
57	da 70,95 a 72		65	15
58	da 72,05 a 73,10		66	18
da 59 a 59,35	da 73,15 a 74,20		67	18
da 59,40 a 60,25	da 74,25 a 75,30		68	18
da 60,30 a	da 75,35 a		69	18

61,15	76,40			
da 61,20 a 62	da 76,45 a 77,50	56	70	18
da 62,05 a 62,90	da 77,55 a 78,60	57	71	21
da 62,95 a 63,75	da 78,65 a 79,70		72	21
da 63,80 a 64,65	da 79,75 a 80,80	58	73	21
da 64,70 a 65,55	da 80,85 a 81,90	59	74	21
da 65,60 a 66,40	da 81,95 a 83	60	75	21
da 66,45 a 67,30	da 83,05 a 84,10	61	76	24
da 67,35 a 68,15	da 84,15 a 85,20		77	24
da 68,20 a 69,05	da 85,25 a 86,30	62	78	24
da 69,10 a 69,95	da 86,35 a 87,40	63	79	24
da 70 a 70,80	da 87,45 a 88,50	64	80	24
da 70,85 a 71,70	da 88,55 a 89,60	65	81	27
da 71,75 a 72,55	da 89,65 a 90,70		82	27
da 72,60 a 73,45	da 90,75 a 91,80	66	83	27
da 73,50 a 74,35	da 91,85 a 92,90	67	84	27
da 74,40 a 75,20	da 92,95 a 94	68	85	27
da 75,25 a 76,10	da 94,05 a 95,10	69	86	30
da 76,15 a 76,95	da 95,15 a 96,20		87	30
da 77 a 77,85	da 96,25 a 97,30	70	88	30

da 77,90 a 78,75	da 97,35 a 98,40	71	89	30
da 78,80 a 79,60	da 98,45 a 99,50	72	90	30
da 79,65 a 80,50	da 99,55 a 100,60	73	91	33
da 80,55 a 81,35	da 100,65 a 101,70		92	33
da 81,40 a 82,25	da 101,75 a 102,80	74	93	33
da 82,30 a 83,15	da 102,85 a 103,90	75	94	33
da 83,20 a 84	da 103,95 a 105	76	95	33
da 84,05 a 84,90	da 105,05 a 106,10	77	96	36
da 84,95 a 85,75	da 106,15 a 107,20		97	36
da 85,80 a 86,65	da 107,25 a 108,30	78	98	36
da 86,70 a 87,55	da 108,35 a 109,40	79	99	36
da 87,60 a 88	da 109,45 a 110	80	100	36

Abilitazioni presso le scuole universitarie- S.S.I.S.

Per comodità dei lettori riportiamo alcune disposizioni relative ai corsi S.S.I.S. che traggono la loro fonte dal Decreto 4 giugno 2001, n. 268 (Pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2001).

Esso prevede che l'esame di Stato che si svolge al termine delle scuole di specializzazione di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, successivamente disciplinato dal decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e consta di una prova scritta e di un colloquio. L'esame accerta il possesso delle conoscenze disciplinari, della capacità di tradurle sul piano didattico-operativo e delle ulteriori competenze professionali relative all'abilitazione da conseguire, anche con riferimento alle attività svolte nella scuola di specializzazione.

Il candidato si presenta nella scuola ove ha concluso con esito positivo le attività formative previste dal corso di specializzazione.

La prova scritta, della durata massima di tre ore, consiste nella progettazione di un percorso didattico, eventualmente articolato in unità o moduli, relativo ad argomenti predisposti, prima dello svolgimento della prova, dalle commissioni giudicatrici in numero almeno quadruplo rispetto al numero dei candidati presenti in ogni giornata. Il candidato estrae una terna di argomenti e ne sceglie uno, sul quale svolge la prova.

La progettazione dovrà indicare, sotto forma di schema, in un contesto scolastico dato, la collocazione dell'argomento scelto all'interno del sistema di conoscenze proprie della disciplina o delle discipline interessate, con riferimento alla struttura curricolare in cui l'unità didattica è inserita e alle connessioni interdisciplinari. Lo schema farà riferimento agli obiettivi da raggiungere, all'itinerario didattico, alle motivazioni delle scelte metodologiche operate e ai sussidi e agli strumenti didattici anche multimediali, da utilizzare. La progettazione potrà anche segnalare eventuali metodologie alternative rispetto a quelle proposte ed essere arricchita dalla indicazione di elementi strutturali idonei alla definizione di una ipotesi di ricerca o di approfondimento su uno o più aspetti del percorso didattico progettato.

Il colloquio, che si svolge nel giorno successivo a quello in cui il candidato ha sostenuto la prova scritta, ha inizio con la presentazione e la discussione di una relazione nella quale il candidato riesamina criticamente le attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione.

Il colloquio prosegue con la illustrazione, sviluppata anche attraverso la presentazione di ulteriori elementi, dello schema di progettazione realizzato dal candidato in sede di prova scritta. Nel corso della sua esposizione il candidato dovrà dimostrare, con riferimento alla progettazione proposta, di essere in grado di:

- a) padroneggiare la disciplina nei suoi continui mutamenti, con riferimento alla costruzione e allo sviluppo del curriculum;
- b) individuare, sotto gli aspetti strutturali e formativi, i rapporti tra la disciplina in questione e le discipline affini, in particolare quelle rientranti nella classe di concorso di riferimento;
- c) utilizzare proficuamente le competenze acquisite in riferimento alla relazione educativa.

Valutazione delle prove d'esame

Alle prove d'esame sono attribuiti complessivamente 40 punti così suddivisi: 20 punti per la discussione della relazione sulle attività di tirocinio e di 20 punti per l'illustrazione della progettazione realizzata dal candidato in sede di prova scritta. Superano ciascuna prova i candidati che abbiano riportato non meno di quattordici ventesimi.

Curriculum

Al candidato viene attribuito, in aggiunta al punteggio complessivo, un ulteriore punteggio, da attribuire in base all'esito delle prove di valutazione superate durante il corso di specializzazione. Il punteggio attribuito al curriculum è espresso in quarantesimi.

Voto finale di abilitazione

Il voto finale di abilitazione in ottantesimi è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove descritte in precedenza e di quello attribuito per il curriculum. Supera le prove d'esame e consegue l'abilitazione all'insegnamento il candidato che ottiene il punteggio complessivo di almeno cinquantasei punti su ottanta. Al candidato che non supera le prove d'esame è consentita la partecipazione a successive sessioni di esame con il riconoscimento, come credito formativo, dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positivamente. L'esame può essere sostenuto, in ogni caso, solo entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso.

Pluralità di abilitazioni

I soli allievi che abbiano frequentato una pluralità di classi di abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un medesimo ambito disciplinare possono chiedere di sostenere contestualmente l'esame per più di una classe.

In tal caso:

- a) la prova scritta e la corrispondente illustrazione è unica; gli argomenti proposti dalla commissione sono predisposti in modo da coprire tutte le discipline previste nelle classi per le quali il candidato si presenta;
- b) per ognuna delle classi, il candidato presenta e discute una separata relazione critica sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico.

Punteggi per i servizi

Si valuta il solo servizio prestato con il possesso del titolo di studio previsto all'epoca in cui lo stesso fu prestato, per il posto o la classe di concorso per i quali si richiede l'inserimento in graduatoria.

Così, a titolo di esempio, il servizio prestato nella scuola materna non dà alcun punteggio per la scuola elementare e secondaria, e viceversa, il servizio reso sulla classe A043 (italiano nella scuola media), non dà alcun punteggio nelle altre classi di concorso della scuola secondaria e per la scuola primaria.

Il servizio militare di leva, va computato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Il servizio prestato nelle scuole che hanno ottenuto la parità ai sensi della legge 62/99, va valutato come quello prestato nelle scuole statali, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

Sono validi, ai fini del punteggio:

- i servizi effettivamente prestati durante il periodo di attività didattica ed educativa delle scuole (con esclusione quindi dei periodi successivi al termine delle attività didattiche, fatta eccezione per la partecipazione agli esami di maturità che è considerato valido a tutti gli effetti), e per il servizio riconosciuto per effetto di sentenze giurisdizionali (restitutio in integrum);
- i congedi per maternità e paternità (astensioni obbligatorie), il servizio militare, i mandati parlamentari amministrativi, e tutte le altre assenze previste per legge come servizio a tutti gli effetti, limitatamente alla durata del contratto di lavoro;

- i servizi di insegnamento prestati nelle scuole militari, per insegnamenti corrispondenti alle classi di concorso previste nelle scuole secondarie. Ne consegue la non commutabilità dei servizi prestati presso le scuole militari per ufficiali (accademie militari), considerate di livello universitario.

Non sono validi, ai fini del punteggio, i periodi di assenze durante il rapporto di lavoro per malattie non retribuite, per permessi e congedi non retribuiti, per ferie, per congedi parentali (astensioni facoltative) senza alcuna retribuzione (nemmeno ridotta), interrompono l'anzianità di servizio.

N.B. Servizi d'insegnamento prestati con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che sono valutabili, alle condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato attribuito mediante contratto d'opera, la valutazione del servizio è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all'intero periodo indicato nel contratto.

Se il servizio d'insegnamento è stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per la forma contrattuale in questione. (chiarimento ministeriale FAQ n.15)

Servizio prestato sul sostegno nella scuola secondaria

Il servizio prestato sul sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione, va valutato sul posto o sulla classe di concorso dalla quale l'interessato è stato individuato per la stipula del contratto di lavoro.

Per il servizio prestato sul sostegno con il possesso del titolo di specializzazione, nelle scuole secondarie superiori con esclusione delle scuole speciali, l' aspirante può chiederne la valutazione in una classe di concorso a propria scelta tra quelle per le quali si iscrive in graduatoria e rientranti nella specifica area disciplinare alla quale appartiene la classe di concorso dalla quale è stato individuato per la nomina.

Il servizio prestato sulle sopresse classe di concorso 41/A e LII/C, può essere ascritto anche a classe di concorso di area disciplinare diversa. Per le graduatorie permanenti delle classi di concorso istituite con D.M. 334/94 a decorrere dall'a.s. 1995/96, classi 76/A e 71/A, il servizio prestato su posti di sostegno, rispettivamente nella classe 75/A e 26/A prima dell'a.s. 1995/96, non può essere ascritto sulle classi 76/A e 26/A. (C.M. n.17 del 19.2.2002)

Il Ministero ha, inoltre, ribadito che la possibilità di opzione può essere esercitata solo in possesso del titolo di studio previsto all'epoca in cui si riferisce l'opzione stessa.

Servizi di insegnamento prestati contemporaneamente per più classi di concorso

Sono valutabili distintamente per ciascuna graduatoria. Occorre precisare che il Regolamento per il conferimento delle supplenze (D.M. 201/2000) all'art. 4 prevede che la possibilità di cumulo di rapporti di lavoro, possa avvenire nel limite dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo e, che nello stesso anno scolastico, non possono essere prestati in contemporanea servizi di insegnamento nei diversi gradi di scuola, fatta eccezione per la scuola secondaria per la quale si possono cumulare servizi tra diverse classi di

concorso anche appartenenti alla scuola media ed a quella superiore (cfr anche chiarimento ministeriale, FAQ, n. 10).

Calcolo del punteggio per il servizio

Si sommano i servizi prestati per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali e paritarie come se fosse una sola tipologia di servizio e, una volta eliminate le sovrapposizioni, si sommano i giorni di servizio calcolabili, effettuati in un anno scolastico.

Il risultato deve essere diviso per 30, in modo da ottenere il numero di mesi di servizio per il relativo anno scolastico, conservando comunque i giorni in esubero determinati dalla divisione. Se i giorni in esubero sono superiori a 15, si incrementa di 1 il numero di mesi di servizio.

Se il numero di mesi è uguale o superiore a 6, si ottiene per quell'anno scolastico il massimo dei punti consentito e cioè 12. Se il numero di mesi è inferiore a 6, si moltiplica per 2 il relativo numero di mesi maturati. Nel caso non si siano raggiunti i 12 punti, si prendono in considerazione i periodi di servizio prestati presso la scuola legalmente riconosciuta sempre per lo stesso posto o classe di concorso, ovviamente per periodi non coincidenti con quelli già prestati nelle scuole statali e paritarie. Il risultato deve essere diviso per 30, in modo da ottenere il numero di mesi di servizio per il relativo anno scolastico, conservando comunque i giorni in esubero determinati dalla divisione. Se i giorni in esubero sono superiori a 15, si incrementa di 1 il numero di mesi di servizio.

La somma del punteggio calcolato per le scuole statali e paritarie da un lato, si somma a quello prestato nelle scuole non statali, determinando il punteggio complessivo per quel determinato anno scolastico.

La somma non può essere superiore a 12 punti ed il numero di mesi complessivamente considerati, non può essere superiore a **6 mesi**. (C.M. 22.6.2000 n. 174).

Ulteriori titoli di studio

Spettano punti 3 per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso.

N.B. Nella FAQ n. 24 (graduatorie di circolo e d'istituto), il Ministero chiarisce che sono valutabili solo quei titoli di studio, aventi valore legale per l'ordinamento scolastico italiano, di livello pari o superiore a quello previsto per l'accesso alle graduatorie.

Pertanto, per effetto della legge 268/2002, il punteggio spetta per il possesso dei titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli istituti superiori per le industrie artistiche, dai conservatori di musica, e dagli istituti musicali pareggiati, anche conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 508 del 21.12.1999, purchè gli interessati siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di II grado.

Il punteggio spetta anche per il possesso del diploma ISEF, equiparato alla laurea in scienze motorie, dalla legge 136/2002.

Nella FAQ n. 47, nella stessa occasione, veniva chiarito che il diploma di Scienze religiose vale 3 punti aggiuntivi, solo se dichiarato equipollente ad una laurea italiana dal MIUR ai sensi del D.P.R. n. 175 del 2.2.1994.

Punteggio per il possesso di altre abilitazioni

Si attribuiscono punti 3 per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti. Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.

Il punteggio si attribuisce anche per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E. riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.

Non va attribuito alcun punteggio aggiuntivo per il superamento di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli, relativamente agli ambiti disciplinari della scuola dal n. 1 al numero 6, e per quelle classi di concorso alle quali corrispondono altre abilitazioni ai sensi del DM 39/98.

Gli ambiti e le classi in questione sono i seguenti: 1 (A025 e A028); 2 (A029, A030); 3 (A031, A032); 4 (A043, A050); 5 (45/A, 46/A); 6 (A075, A076).

Per gli ambiti dal n. 1 al n. 5, coloro che sono abilitati per una delle classi di concorso in essi compresa prima dell'entrata in vigore del D.M. 354/98, sono considerati abilitati anche per l'altra classe. Chi era, invece, in possesso di abilitazione conseguita per una delle classi di concorso del precedente ordinamento confluite nella classe A075 (ex classi A022, A089, A117), non è stato considerato abilitato anche per la classe A076, ed ha dovuto partecipare alla sessione riservata indetta ai sensi della legge 124/99.

N.B. Con il chiarimento di cui alla FAQ n. il Ministero ha comunicato che il superamento delle procedure concorsuali, per esami e titoli, per l'intero ambito disciplinare dà luogo all'attribuzione dei sotto indicati punteggi:

A.D. 7 per graduatoria 36/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 37/A

per graduatoria classe 37/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 36/A

A.D. 8 per graduatoria classe 38/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 47/A

per graduatoria classe 47/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 per abilitazione cl. 38/A

per graduatoria classe 49/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3

A.D. 9 per graduatoria classe 52/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 51/A e 43/A - 50/A per graduatoria classe 51/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 43/A - 50/A; per graduatoria classe 50/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A; per graduatoria classe 43/A punti corrispondenti all'abilitazione specifica + punti 3 +3 per abilitazioni cl. 52/A e 51/A

Ne consegue che, per altra classe di concorso, il punteggio aggiuntivo va aumentato di ulteriori 3 punti. Esempio: chi si iscrive anche per la classe A036, oltre che per quelle dell'ambito 9, avrà diritto a 9 punti aggiuntivi di cui 3 per l'abilitazione classi A043/50, 3 per l'abilitazione classe A051, 3 per l'abilitazione classe A052.

Inclusione con riserva in seguito ad esclusione dalle procedure concorsuali

Coloro che siano stati ammessi con riserva a frequentare ed a superare procedure concorsuali per titoli ed esami ovvero per soli titoli, avendo presentato ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso l'esclusione disposta nei loro confronti per difetto dei requisiti di partecipazione, vengono iscritti nelle graduatorie con riserva. Ciò comporta l'impossibilità di poter essere individuati destinatari di rapporti di lavoro, sino allo scioglimento delle riserva, che potrà avvenire solo all'esito favorevole del ricorso gerarchico o giurisdizionale.

Precedenza a parità di punteggio

Gli aspiranti vengono iscritti nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di valutazione.

A parità di punteggio, precede il candidato già iscritto nella medesima graduatoria provinciale in occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mentre, qualora la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia e chi si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito (art. 2, comma 3, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Valgono poi le preferenze di legge riportate di seguito.

La singola graduatoria permanente, escluso le graduatorie di strumento musicale per la scuola media, deve pertanto essere graduata rispetto a:

- fascia
- punteggio totale
- a parità di punteggio totale precede vecchio incluso, poi il trasferito da altra provincia e poi il nuovo incluso
- preferenze ordinate fino alla Q
- preferenza R con riguardo al numero di figli
- preferenze S e T
- servizio senza demerito
- età più giovane

Per la singola graduatoria permanente di strumento musicale per la scuola media, deve essere graduata rispetto a:

- fascia
- non trasferito rispetto al trasferito
- punteggio totale
- preferenze ordinate fino alla Q
- preferenza R con riguardo al numero di figli
- preferenze S e T
- servizio senza demerito

- età più giovane

Specifica delle preferenze.

- A. gli insigniti di medaglia al valor militare;
- B. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- C. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- D. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- E. gli orfani di guerra;
- F. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- G. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- H. i feriti in combattimento;
- I. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- J. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente;
- K. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- L. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- M. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- N. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- O. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- P. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- Q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione;
- R. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- S. gli invalidi ed i mutilati civili;
- T. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

** Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico*

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

- c) dalla più giovane età, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.

Specifica delle riserve

Codice	Descrizione in chiaro
A	Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B	Invalide di guerra
C	Invalide civile di guerra o profugo
D	Invalide per servizio
E	Invalide del lavoro o equiparati
M	Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N	Invalide civile
P	Sordomuto

Docenti di strumento musicale

Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia avviene in coda a coloro che vi sono già inclusi.

Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media di una sola provincia, in una fascia successiva a quella già costituita ai sensi dell'art.6 del D.M. 146/2000, che comprende anche l'eventuale coda di coloro che si trasferiscono, gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- 1) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media, conseguita entro il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124/1999, congiunta all'inserimento negli elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale 102 del 3 maggio 1996 (art. 2 bis, decreto legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
- 2) abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media conseguita a seguito della partecipazione alla sessione riservata indetta ai sensi dell'O.M. 1/2001 (art.1, comma 6 bis, decreto legge 240/2000, convertito dalla legge 306/2000).
- 3) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media, nonché servizio di insegnamento di strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto titolo di studio, per almeno trecentosessanta giorni maturati nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno centottanta dall'anno scolastico 1994/1995. (art. 6, comma 6, O.M.1/2001).

GRADUATORIE PER LO STRUMENTO MUSICALE

Gli aspiranti che chiedono l'aggiornamento o l'inserimento nelle graduatorie per lo strumento musicale, oltre alle modalità di compilazione delle domande indicate in precedenza, devono al-

legare i titoli artistici di cui chiedono la valutazione. La valutazione avviene in base alla tabella B di valutazione, che non ha subito modifiche.

Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce; per la graduatoria di I fascia il trasferimento avviene invece in coda alla stessa. Qualora in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto con il D.D. 12 febbraio 2002 si sia già costituita una graduatoria di coda alla I fascia, il trasferimento avviene nell'ambito di tale graduatoria di coda. A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.

I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento delle graduatorie permanenti.

Le graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 2003/2004. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

Elenchi del sostegno

Per l'insegnamento agli alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, vengono definiti appositi elenchi per ciascuna tipologia di handicap rispettivamente per la scuola materna, elementare, per la scuola media e per ciascun ambito disciplinare della scuola secondaria.

Hanno titolo all'inclusione coloro che sono in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento sui posti normali e siano in possesso del titolo di specializzazione per il tipo di posto richiesto, previsto rispettivamente:

- 1) dall'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- 2) dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.

In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, il personale interessato viene incluso negli elenchi del sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, previa apposita valutazione dei titoli posseduti, in base a quanto previsto dalla tabella A.

Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a

tale graduatoria. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

Aree disciplinari del sostegno per la scuola secondaria

Riportiamo per ciascuna delle quattro aree del sostegno della scuola secondaria di II grado, le classi di concorso che vi sono ricomprese.

AD01: area scientifica: 2/A - 12/A - 13/A - 38/A - 39/A - 40/A - 41/A - 47/A - 48/A - 49/A - 54/A - 60/A

AD02 - umanistica - linguistica- musicale 31/A - 36/A - 37/A - 50/A - 51/A - 52/A - 61/A - 73/A - 246/A - 346/A - 446/A - 546/A - 646/A - 746/A - 846/A - 946/A

AD03 tecnico -professionale- artistica: 1/A - 3/A - 4/A - 5/A - 6/A - 7/A - 8/A - 9/A - 10/A - 11/A - 14/A - 15/A - 16/A - 17/A - 18/A - 19/A - 20/A - 21/A - 22/A - 23/A - 24/A - 25/A - 26/A - 27/A - 34/A - 35/A - 42/A - 44/A - 53/A - 55/A - 56/A - 57/A - 58/A - 62/A - 63/A - 64/A - 65/A - 66/A - 67/A - 68/A - 69/A - 70/A - 71/A - 72/A - 74/A - 75/A - 76/A ed inoltre, tutte le classi delle Tabelle C e D

AD04 - Psicomotoria : 29/A

GRADUATORIE SPECIALI

Per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, occorre, oltre al titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto legislativo 297/1994 o dal decreto del Ministero dell'Università di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 26 maggio 1998, il possesso dei seguenti requisiti:

- personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
- personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli.

Sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

Regolarizzazioni ed esclusioni

Nel modello di domanda l'aspirante procede a rendere tutta una serie di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ivi compreso il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, e dei titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media.

.E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, su formale richiesta del C.S.A., che assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

E' prevista, invece, l'inammissibilità della domanda per uno dei seguenti motivi:

- a) domanda presentata oltre il 17.5.2003;
- b) domanda priva della firma del candidato.

E' prevista l'esclusione per uno dei seguenti motivi:

- c) mancanza dei requisiti prescritti;
- d) iscrizione in più di una provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e quella della Valle d'Aosta.

Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi

Le graduatorie sono composte da diverse stampe e sono pubblicate all'Albo dei C.S.A. per permettere agli aspiranti di verificare le informazioni acquisite e presentare eventuali ricorsi. Le graduatorie o elenchi prodotti sono:

- graduatoria permanente
- elenco del sostegno graduatoria permanente
- elenco riservisti graduatoria permanente
- elenco delle lingue straniere per la scuola elementare graduatoria permanente
- elenco alfabetico aspiranti in graduatoria permanente
- elenco degli esclusi graduatoria permanente
- graduatoria di supplenza
- elenco del sostegno graduatoria di supplenza
- elenco riservisti graduatoria di supplenza
- elenco delle lingue straniere per la scuola elementare graduatoria di supplenza
- elenco alfabetico aspiranti in graduatoria di supplenza
- elenco degli esclusi graduatoria di supplenza

e queste, ad esclusione degli elenchi per le lingue straniere che sono esclusivi per la scuola elementare, vengono prodotte per:

- scuola materna
- scuola elementare
- scuola media e strumento musicale per la scuola media
- scuola superiore
- personale educativo

Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati. Le graduatorie riportano per ciascun candidato il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio.

RECLAMI E RICORSI

Le graduatorie provvisorie vengono pubblicate all' albo dei competenti C.S.A., ai quali occorre rivolgersi per conoscerne la data.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie definitive, avverso le quali è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure. In tale ultima ipotesi, nelle more della definizione del ricorso stesso, gli interessati sono ammessi condizionatamente all'esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria, senza alcun diritto ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

FAC SIMILE -RICORSO

Al Centro dei Servizi Amministrativi della provincia di.....

..l....sottoscritt.., nat....a..... il.....

codice fiscale....., residente in..... cap..... te-
lefono....., premesso di aver presentato entro il, ai sensi del D.D. del,
domanda di:

- aggiornamento del punteggio e/o trasferimento per l'a.s. nelle graduatorie perma-
nenti di codesta provincia per i seguenti posti e/ o classi di concorso:

e/o

- nuova iscrizione per l'a.s. nelle graduatorie permanenti di codesta provincia per i
seguenti posti e/o classi di concorso:
.....

presa visione delle graduatorie provvisorie pubblicate in data..... nelle quali è stat... inse-
rit... con il seguente identificativo meccanografico: NA/....., e con i seguenti punteggi

Gra d.	Punt. Grad. Preced.	Punt. Abilit.	Punti Ser- vizi	P.Titoli	P.Tit. artist. Strum. Music.	Punt . To- tale	Pre- fer.	Riser- ve	Lingue Stran.. Sc.ele m	Specia- lizz., soste- gno-	Indirizzo Didattico Differen- ziato

PRESENTA RECLAMO per i seguenti motivi:

- **punteggio relativo all'abilitazione :**

.....

.....

➤ valutazione dei seguenti servizi non valutati in precedenza :

.....

➤ la valutazione dei seguenti titoli:

.....
.....

➤ mancata attribuzione delle seguenti riserve.....

.....

Altri motivi di reclamo:

Chiede, pertanto, le opportune rettifiche e l'iscrizione nelle graduatorie definitive, con i titoli e punteggi di cui al seguente prospetto riepilogativo:

Grad.	Punti Grad. Preced..	Punti Abilit.	Punti Servizi	P.Titoli	P.Tit. artist. Strum. Music.	Punt . Totale	Prefer.	Riserve	Lingue Stran. Sc.elem	Specializz. Sostegno-	Indirizzo Didattico Differenziato

Allega i seguenti documenti:

Data.....

Firma.....